

Delibera n. 43/2022

Sistema tariffario per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

L’Autorità, nella sua riunione del 23 marzo 2022

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito dell’attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare i commi 2, lettere a) e b), e 3, lett. g);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “*Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante “*Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 28/2016 dell’8 marzo 2016, recante “*Attuazione delibera n. 96/2015 – Differimento di termini e altre misure*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 31/2016 del 23 marzo 2016, recante “*Attuazione delibera n. 96/2015 – Precisazioni*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 80/2016 del 15 luglio 2016, recante “*Sistema tariffario 2017-2021 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 84/2016 del 21 luglio 2016, recante “*Attuazione delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. Modalità applicative per gli operatori di impianto che esercitano i servizi di cui all’art. 13, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/2015*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 152/2017, del 21 dicembre 2017, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 77/2017. Integrazioni dei principi e dei criteri di regolazione del sistema ferroviario nazionale in relazione agli esiti dell’indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 127/2016*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 43/2019, del 18 aprile 2019, recante “*Chiusura del procedimento avviato con delibera n. 138/2017. Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017. Conformità alle prescrizioni di cui alle delibere n. 11/2019 del 14 febbraio 2019 e n. 23/2019 del 28 marzo 2019 del sistema tariffario aggiornato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 9 dicembre 2021*”;

- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – 'Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari'"*;
- VISTE** le note con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), in attuazione di quanto previsto dalle Misure 51 e 55 di cui all'allegato 1 alla delibera n. 96/2015, ha trasmesso:
- la contabilità regolatoria relativa al Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale (di seguito: PMdA) per l'anno 2020, (prot. ART 7633/2021 del 7 maggio 2021);
 - la contabilità regolatoria relativa ai servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso (di seguito anche: servizi extra-PMdA) per l'anno 2020 (prot. ART 8968/2021 del 3 giugno 2021);
- VISTE** le note con cui RFI ha trasmesso, ai sensi della Misura 4 di cui all'allegato 1 alla delibera n. 96/2015:
- la proposta tariffaria relativa al PMdA con riferimento al periodo regolatorio 2022-2026 (prot. ART 8851/2021 del 31 maggio 2021);
 - la proposta tariffaria relativa ai servizi extra-PMdA con riferimento al periodo regolatorio 2022-2026 (prot. ART 9765/2021 del 18 giugno 2021);
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 114/2021, del 5 agosto 2021, recante *"Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2022-2026 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni"*, ed in particolare:
- i punti 1 e 2, in cui le proposte prot. ART 8851/2021 del 31 maggio 2021 e 9765/2021 del 18 giugno 2021, sopra indicate, sono dichiarate carenti degli elementi atti a consentirne la verifica di conformità rispetto ai criteri approvati con delibera n. 96/2015;
 - i punti 3 e 4, in cui si prescrive conseguentemente a RFI di trasmettere una nuova proposta valevole sia per il PMdA che per i servizi extra PMdA (salvo quanto *infra* riferito), entro i termini derivanti dall'applicazione di quanto stabilito dal punto 2) della Misura 4 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, tenuto conto che, ai fini della costruzione tariffaria per il prossimo periodo regolatorio, in applicazione di detta misura: (i) il 2021 costituisce l'anno base; (ii) il 2022 rappresenta l'anno ponte; (iii) il primo anno del periodo tariffario quinquennale è il 2023; (iv) i restanti anni del periodo tariffario quinquennale sono quelli compresi tra il 2024 e il 2027;
 - il punto 5 in cui, con riferimento al PMdA, si prescrive inoltre a RFI:
"a) di applicare quanto previsto al punto 2), lettera B, della Misura 4 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, con riferimento al "regime provvisorio", adottando in via transitoria, sia per il 2022 che per il 2023, i livelli tariffari applicati nel 2021, incrementati annualmente del tasso di inflazione programmato, come risultante dai documenti di

programmazione economico-finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data di presentazione della proposta tariffaria prot. ART 8851/2021;

b) di applicare quanto previsto al punto 2), lettera C, della suddetta Misura 4, attraverso l'individuazione della posta figurativa ivi prevista, avendo cura di assicurare la necessaria gradualità nell'evoluzione del livello dei canoni e dei corrispettivi, e adottando come riferimento non soltanto il primo anno del periodo tariffario quinquennale (2023), ma anche l'anno ponte (2022), per il quale dovrà essere conseguentemente calcolato il montante dei pedaggi scaturenti dall'applicazione del nuovo sistema tariffario”;

- il punto 6 in cui, con riferimento ai servizi extra-PMdA, si prescrive infine a RFI:

“a) di applicare quanto previsto al punto 2), lettera B, della Misura 4 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015 con riferimento al “regime provvisorio”, adottando in via transitoria, per il 2022, i livelli tariffari applicati nel 2021, incrementati annualmente del tasso di inflazione programmato, come risultante dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data di presentazione della proposta tariffaria prot. ART 9765/2021;

b) di formulare entro il 30 settembre 2021, per le ragioni sopra espresse, una proposta tariffaria relativa al solo anno 2023, sulla cui conformità ai principi e criteri previsti dalla delibera n. 96/2015 l'Autorità si esprimerà, con propria delibera, in tempo utile per la pubblicazione del PIR 2023;

c) di applicare – nell'elaborazione della proposta di cui al punto 3 – quanto previsto al punto 2), lettera C, della Misura 4 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, attraverso l'individuazione della posta figurativa ivi prevista adottando come riferimento sia l'anno ponte (2022), che il primo anno del periodo tariffario quinquennale (2023), e considerando per quest'ultimo anno le tariffe determinate in esito al procedimento di verifica di conformità di cui alla lettera b);

d) che la proposta tariffaria di cui alla lettera b) deve tenere conto delle criticità rilevate dagli Uffici e riportate nella premessa della medesima delibera n. 114/2021, ed in particolare deve:

i. contenere una relazione che illustri, mediante il confronto con le annualità precedenti, l'impatto sui costi del 2020 delle restrizioni consequenti all'emergenza epidemiologica, e apportare i consequenti correttivi alle previsioni di costo per il 2023;

ii. fornire evidenze metodologiche idonee a supportare i parametri assunti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito;

iii. essere basata su una rielaborazione della Contabilità Regolatoria relativa all'anno 2020, da assumere come anno base, che fornisca il dettaglio dei costi per singolo impianto di servizio, o per categorie di impianti caratterizzati da un livello simile dei costi unitari e rientranti in una stessa tipologia, tra quelle elencate all'articolo 13, commi 2, 9

- e 11 del d.lgs. 112/2015; la stima del livello dei costi unitari, da utilizzare per individuare il livello di aggregazione di cui al periodo precedente, dovrà essere basata su parametri oggettivi quali la superficie delle aree utilizzate, il numero di addetti, il livello di domanda;
- iv. essere accompagnata da una relazione in cui si descrive, per ciascuna tipologia di servizio, il grado di variabilità al variare del livello di produzione; la determinazione del grado di variabilità dovrà essere basato sull'esame della natura del costo e da un esame del processo produttivo nel cui ambito il costo viene generato; l'analisi dovrà essere suffragata inoltre dai dati di contabilità regolatoria relativi al primo periodo tariffario, con particolare riferimento all'esame dell'andamento dei costi in relazione alla drastica riduzione dei volumi di produzione verificatasi nel corso del 2020 per effetto delle misure di contenimento dell'epidemia;
 - v. fornire, con riferimento ai servizi stazioni passeggeri, centri di manutenzione, fornitura di informazioni complementari, elementi quantitativi idonei – in base a quanto previsto dal terzo capoverso della Misura 48 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015 - a motivare le modulazioni tariffarie proposte;
 - vi. essere accompagnata da una relazione contenente, in riferimento a ciascun servizio per il quale dalla contabilità regolatoria, relativa anche ad anni antecedenti al 2020, emerge un rilevante scostamento tra tariffe e costi netti totali unitari: (i) un'analisi delle cause di tale scostamento e, laddove detto scostamento evidenzi l'insostenibilità della attuale gestione per alcune categorie servizi, l'illustrazione delle azioni intraprese o che si intende intraprendere per porvi rimedio; (ii) proposte volte a contemperare le distinte esigenze di rendere graduali i necessari incrementi tariffari, anche attraverso il conseguente incremento della posta figurativa di cui alla lettera c), e di garantire che tale incremento risulti realisticamente sostenibile nell'ambito di un percorso di graduale recupero di redditività dei servizi in questione. Detta relazione dovrà inoltre illustrare le cause che hanno determinato, per alcuni servizi, ed in particolare per il servizio di sosta, un drastico aumento dei costi rispetto a quelli posti alla base della determinazione delle tariffe del periodo tariffario attualmente in corso;
 - vii. riguardare la totalità dei servizi offerti da RFI e rientranti nell'ambito di applicazione di cui alla Misura 36 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, incluso il servizio di sgombero con mezzi di soccorso attrezzati e la messa in disponibilità nelle stazioni passeggeri di bacheche e di locali non aperti al pubblico ulteriori rispetto a quelli strettamente funzionali alle biglietterie;
 - viii. essere corredata di tutta la documentazione pertinente specificata al punto 2), lettera A, della Misura 4 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, fornita in formato editabile e pienamente accessibile in ogni

suo elemento di contenuto, nonché: (i) del dettaglio dei calcoli effettuati per pervenire alla determinazione delle tariffe proposte; (ii) dei dati relativi ai volumi rendicontati per gli anni dal 2017 al 2020, disaggregati per tipologia di servizio e con distinzione tra la quota la cui rendicontazione è basata su misurazioni oggettive e la quota la cui misurazione è basata esclusivamente sui dati comunicati dai richiedenti”;

VISTA la nota del 30 settembre 2021 (prot. ART 15159/2021), con cui RFI ha trasmesso, ai sensi del punto 6, lettere b) e d), della delibera n. 114/2021, la proposta tariffaria relativa ai servizi extra-PMdA, con riferimento all'anno 2023, contenente le informazioni e i documenti previsti dal punto 2), lettera A, della Misura 4 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015 e dal punto 6, lettera d), della delibera n. 114/2021;

VISTA la nota del 29 novembre 2021 (prot. ART 19061/2021), con cui RFI ha, in particolare, trasmesso nuovamente la “*Relazione sistema tariffario servizi 2023*” allegata alla proposta tariffaria sopra indicata, aggiornata con alcune precisazioni e integrazioni emerse dal confronto con gli Uffici dell'Autorità;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 172/2021, del 6 dicembre 2021, recante “*Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il sistema tariffario 2023 relativo ai Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati – verifica di conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive modifiche e integrazioni*”, ed in particolare:

- il punto 1, in cui, fatti salvi gli approfondimenti e verifiche su alcuni aspetti indicati nelle premesse della delibera e nella relazione istruttoria allegata, è dichiarata la complessiva conformità alle disposizioni pertinenti relative all'ambito di applicazione (Misura 36) ed ai criteri in materia di *Costing* di cui al capo VI (Misure da 43 a 46) dell'allegato 1 alla delibera n. 96/2015, della proposta tariffaria per il 2023 relativa ai servizi extra-PMdA trasmessa da RFI con nota prot. ART 15159 del 30 settembre 2021, come integrata e precisata con nota del 29 novembre 2021 (prot. ART 19061/2021), subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - a) con riferimento al tasso di remunerazione del capitale investito, confermare per il 2023 il tasso di remunerazione nominale pre-tax vigente nel precedente periodo regolatorio, pari a 4,52%;
 - b) inclusione nella proposta stessa della metodologia, delle norme e dei parametri utilizzati per l'applicazione dei corrispettivi relativi al servizio di sgombero con mezzi di soccorso attrezzati, dando evidenza della coerenza degli stessi con il principio di correlazione ai costi di fornitura, di cui all'articolo 17, comma 10, del d.lgs. 112/2015;
 - c) con riferimento al servizio consistente nella messa a disposizione delle imprese ferroviarie, nelle stazioni passeggeri, di locali non aperti al pubblico, funzionali e necessari all'esercizio ferroviario, ulteriori rispetto a quelli strettamente funzionali alle biglietterie:
 - i. comunicare alle imprese ferroviarie, entro il 31 dicembre 2021, le modalità con cui esse possono segnalare a RFI, entro il termine del

- 31 gennaio 2022, quali locali tra quelli ad esse concessi in uso presentano tali caratteristiche, e richiedere l'applicazione della tariffa risultante dall'applicazione – a detti locali - dei principi e criteri stabiliti dall'Autorità con delibera n. 96/2015, qualora risulti inferiore a quella attualmente applicata o prevista dai contratti in vigore;*
- ii. elaborare - sulla base, se del caso, di costi determinati tramite metodi parametrici/estimativi – e trasmettere all'Autorità, entro il 18 gennaio 2022, la metodologia di determinazione delle tariffe applicabili a detti locali, per le conseguenti verifiche da parte dell'Autorità;*
 - d) escludere dal computo degli oneri ammissibili gli “oneri afferenti alle operazioni o ai processi produttivi di RFI, ancorché riferibili ad esercizi precedenti”, qualora presenti;*
 - e) con riferimento al servizio di Accesso e utilizzo degli scali merci, escludere, dal calcolo del Capitale investito netto, le partecipazioni finanziarie in Terminali Italia, in Quadrante Europa Terminal Gate S.p.A. ed in Interporto Marche S.p.A.;*
 - f) con riferimento agli impianti messi a disposizione delle imprese ferroviarie, ma rispetto ai quali non sono pervenute richieste di utilizzo da parte delle stesse (“impianti in disuso”):*
 - i. esclusione, dai costi presi in considerazione nella determinazione delle tariffe, dei costi relativi agli impianti che, al 1° gennaio dell'anno base, risultano continuativamente inutilizzati da almeno due anni;*
 - ii. riformulazione delle stime relative al valore nel 2023 del parametro R, di cui alla Misura 10 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, decurtando dagli impianti che si prevede faranno parte dell'offerta commerciale di RFI quelli che, al 1° gennaio di tale anno, risulteranno – presumibilmente - non utilizzati in modo continuativo da almeno due anni; nell'effettuare tali stime, si dovrà tenere conto dell'evoluzione della domanda per ciascun impianto nel periodo 2017-2021”;*
- il punto 2, in cui, al fine di consentire all'Autorità di effettuare una verifica più approfondita della conformità del sistema tariffario proposto da RFI alle indicate disposizioni relative all'individuazione dell'ambito di applicazione ed agli indicati criteri di *Costing*, nonché agli ulteriori principi e criteri stabiliti dalla delibera n. 96/2015, si prescrive a RFI di:
- "a) pubblicare nei pertinenti capitoli 5 e 7 del PIR 2023, entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 112/2015, le tariffe riportate nella proposta tariffaria di cui al punto 1, modificata secondo quanto ivi prescritto alle lettere a), d) ed e), dando evidenza che dette tariffe potranno essere oggetto di ulteriori modifiche in esito agli approfondimenti e verifiche previsti nella presente delibera;*
 - b) pubblicare sul proprio sito web, entro lo stesso termine di cui alla lettera a) del presente punto, la documentazione e le informazioni indicate alla*

Misura 41, primo punto elenco, 42, terzo capoverso e 57 dell'allegato 1 alla delibera n. 96/2015, relative alla suddetta proposta tariffaria;

- c) *indire, entro lo stesso termine di cui alla lettera a) del presente punto, una consultazione sul contenuto di detta proposta tariffaria, con particolare riferimento alle scelte di pricing e alle stime della domanda per il 2023; alla consultazione potranno partecipare i soggetti interessati fornendo proprie osservazioni entro il 18 gennaio 2022; dette osservazioni dovranno essere pubblicate da RFI sul proprio sito web entro il 25 gennaio 2022;*
 - d) *inviare all'Autorità, entro il termine del 18 gennaio 2022, una relazione in cui siano fornite le informazioni e metodologie indicate al punto 1, lettera b) e lettera c), sub ii, le analisi ed i calcoli effettuati per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 1, lettera f), nonché informazioni e chiarimenti idonei a rimediare alle carenze informative rilevate nella relazione istruttoria degli Uffici e richiamate in premessa;*
 - e) *inviare all'Autorità, entro l'11 febbraio 2022, la proposta tariffaria per il 2023 integrata o modificata in ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 1 ed emendata a seguito delle osservazioni dei soggetti interessati, nonché una relazione contenente le motivazioni circa l'accoglimento o il rigetto delle stesse; detta relazione dovrà essere pubblicata da RFI sul proprio sito web entro il 18 febbraio 2022";*
- il punto 3, in cui è stabilito che “l’Autorità si esprime, entro il 31 marzo 2022, sulla conformità ai criteri approvati con delibera n. 96/2015 della proposta di cui al punto 2, lettera e”;

VISTA

la nota del 13 dicembre 2021 (prot. ART 19809/2021), con cui RFI ha comunicato all’Autorità di avere avviato, in ottemperanza al punto 2, lettera c) della delibera n. 172/2021, la consultazione relativa al sistema tariffario per i servizi extra-PMdA per il 2023, sottponendo alle imprese ferroviarie una “*relazione di sintesi*” della citata proposta tariffaria del 30 settembre 2021, emendata e integrata da RFI stessa secondo quanto definito al punto 1, lettere a), d) ed e) della medesima delibera;

VISTA

la nota del 18 gennaio 2022 (prot. 685/2022), con cui RFI ha trasmesso all’Autorità una relazione contenente le informazioni e metodologie richieste dal punto 2, lettera d) della delibera n. 172/2021, rappresentando tuttavia, con riferimento alla seconda parte di tale disposizione, di “*non disporre di ulteriori elementi rispetto a quanto già fornito nell’ambito delle interlocuzioni avute*” con gli Uffici dell’Autorità nell’ambito dell’istruttoria conclusasi con la delibera n. 172/2021;

VISTA

la nota dell’11 febbraio 2022 (prot. ART 2837/2022) con cui RFI, facendo riferimento alla prescrizione di cui al punto 2, lettera e) della delibera n. 172/2021, ha proposto per i servizi extra-PMdA da essa offerti “*l’applicazione in via transitoria, anche per il 2023, dei livelli tariffari applicati per il 2021 incrementati del tasso di inflazione programmato*”, motivando tale proposta in quanto funzionale a: (a) mitigare gli effetti che, “*in un contesto di mercato già connotato da un elevato grado di incertezza*”, sarebbero prodotti dall’adozione di tariffe che, “*nonostante il GI abbia tenuto conto sia della revisione del costing alla luce delle prescrizioni di codesta Autorità (...), sia dell’affinamento dei volumi sulla base delle*

risposte pervenute in sede di consultazione", risultano, "nella maggior parte dei casi", ancora superiori rispetto ai livelli tariffari applicati per il 2021 incrementati del tasso di inflazione programmato; (b) valutare in maniera puntuale e approfondita i contributi presentati dalle imprese ferroviarie in sede di consultazione, e acquisire - attraverso appositi incontri con le imprese stesse ed eventualmente con l'Autorità - ulteriori elementi utili ad un possibile miglioramento della proposta tariffaria posta in consultazione, sotto molteplici profili (ovverosia con riferimento all'esigenza di: (i) verificare che la revisione delle tariffe "non pregiudichi gli aumenti di produttività conseguiti dalle imprese"; (ii) valutare la possibilità di individuare "miglioramenti da apportare al sistema di monitoraggio e di allocazione dei costi del Gestore"; (iii) verificare che risulti sostenibile "[l']introduzione - anche per i servizi extra PMdA - di un percorso di efficientamento"; (iv) individuare "possibili azioni volte all'ulteriore miglioramento del livello di qualità dei servizi");

VISTA

la comunicazione, pubblicata da RFI sul proprio sito web il 18 febbraio 2022, con cui si informano le imprese ferroviarie sul contenuto della indicata nota prot. ART 2837/2022, e si rappresenta che le tariffe applicabili al 2023 saranno rese note "a valle dell'auspicato accoglimento della proposta di questo Gestore da parte dell'Autorità, mediante un aggiornamento straordinario del Prospetto Informativo della Rete 2023";

VISTA

la nota prot. 4021/2022 del 28 febbraio 2022, con cui gli Uffici dell'Autorità, rispondendo alla citata nota prot. ART 2837/2022 di RFI:

- argomentano come la verifica della conformità della proposta tariffaria con tale nota formulata dall'impresa non possa prescindere dall'esplicitazione dell'impegno, da parte di RFI stessa, a non rivendicare - per il recupero degli eventuali disavanzi che ne dovessero risultare per il 2023 - successivi incrementi tariffari, tenuto conto, tra l'altro, che l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura deve essere assicurato con riferimento all'intero complesso delle attività oggetto di regolazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2015;
- in relazione al riferimento, contenuto nella nota prot. 2837/2022 stessa, al "*contesto di mercato già connotato da un elevato grado di incertezza*", e tenuto conto che l'incertezza delle stime di domanda poste a base delle proposte tariffarie per il 2022-2026 presentate all'Autorità nel 2021 ne costituivano uno degli aspetti più critici, invitano RFI ad illustrare lo stato di avanzamento dell'elaborazione delle proposte tariffarie 2023-2027, da presentare – ai sensi dei punti 3 e 4 della delibera n. 114/2021 – entro il 31 maggio 2022;

VISTA

la nota del 7 marzo 2022 (prot. ART 4518/2022) con cui RFI:

- a) concorda "sulla possibilità di inquadrare eventuali squilibri che si dovessero registrare tra tariffe e costi unitari per i servizi extra PMdA in una più ampia ottica di equilibrio economico" che faccia riferimento all'intero complesso delle attività oggetto di regolazione; evidenzia che "la sussistenza e quantificazione di tali eventuali squilibri non sono ad oggi valutabili con

sufficiente grado di attendibilità in quanto connesse a variabili al momento non compiutamente determinabili, in quanto: da un lato i volumi risentono di una profonda incertezza dovuta all'attuale contesto di mercato; dall'altro lato il costing è in corso di revisione e potrà essere definitivamente determinato solo al momento della presentazione del nuovo sistema tariffario quinquennale”;

- b) manifesta pertanto la propria disponibilità a non rivendicare - per il recupero degli eventuali disavanzi che ne dovessero risultare per il 2023 - successivi aumenti tariffari *“nell’ambito della nuova proposta tariffaria, anche sul presupposto che - se si considera l’anno 2023 assimilabile a quelli del primo periodo regolatorio - l’impianto delineato dalla Delibera ART n. 96/2015 non prevede che le tariffe applicate in tale anno siano suscettibili di dare luogo ad eventuali poste figurative applicabili nel secondo periodo regolatorio”;*
- c) rispondendo alla richiesta degli Uffici di fornire aggiornamenti circa lo stato di avanzamento dell’elaborazione delle proposte tariffarie 2023-2027 di cui ai punti 3 e 4 della delibera n. 114/2021, rappresenta come l’attuale contesto di mercato continua ad essere connotato da un elevato grado di incertezza che non rende possibile sanare le carenze rilevate dall’Autorità nelle proposte tariffarie presentate a maggio e giugno 2021, rilevando che (i) *“il protrarsi degli effetti connessi alla situazione pandemica ha comportato la traslazione al 2025 delle stime di recupero della domanda passeggeri, inizialmente previsto al 2023. Ciò in ragione, tanto del permanere dei fattori di contrazione congiunturali (economia, turismo) e strutturali (smart working, teleconferenze etc.), quanto dello shift modale verso l’auto privata da parte di passeggeri che prima della pandemia usufruivano abitualmente del trasporto pubblico”*; (ii) *“continua a permanere un significativo grado di incertezza relativamente alla stima dei volumi di traffico, anche dovuto all’impossibilità di prevedere se le misure di sostegno alle IF tramite il c.d. sconto pedaggio verranno o meno confermate dallo Stato”*; (iii) *“[n]ell’ambito del quadro sopra delineato risulterebbe inoltre (...) poco attendibile la valutazione dell’ability to pay dei diversi segmenti di mercato, per il cui corretto esame occorrerebbe basarsi su uno scenario post pandemico maggiormente consolidato”*;
- d) auspica conseguentemente *“lo slittamento di un anno della presentazione delle proposte tariffarie relative al PMdA ed ai servizi extra PMdA, con conseguente applicazione - fino all’entrata in vigore del nuovo periodo regolatorio - del valore di pedaggio e di tariffe 2021 aumentato del tasso di inflazione programmato”*;

CONSIDERATO

che la più volte citata delibera n. 172/2021 si inscrive nell’ambito del procedimento previsto dalla delibera n. 114/2021 – volto, tra l’altro, a *“evitare sviluppi indesiderabili per il mercato attraverso un percorso di graduale risoluzione delle criticità rilevate”* – in seno al quale l’Autorità, avendo rilevato che, con esclusivo riferimento ai servizi extra-PMdA, l’applicazione anche per il 2023 delle tariffe applicate nel 2021, incrementate del tasso di inflazione programmato, *“implicherebbe il protrarsi di un sensibile squilibrio strutturale tra tariffe e costi unitari, come ictu oculi emerge dalla pertinente contabilità regolatoria di RFI*

riferita al primo periodo regolatorio (impregiudicate comunque le verifiche di competenza di questa Autorità sulla stessa contabilità)", ha conseguentemente ritenuto necessario prescrivere a RFI di elaborare "una proposta tariffaria limitata al solo anno 2023, che tenga conto, per quanto possibile, delle criticità sopra evidenziate e, in particolare, di quelle rilevabili dalla contabilità regolatoria, e che contemporaneamente, con riferimento ai servizi per i quali si sono manifestati evidenti problemi di redditività, l'esigenza di rendere graduali i necessari incrementi tariffari con quella di garantire che tali incrementi siano realisticamente sostenibili nell'ambito di un percorso di graduale recupero di redditività";

CONSIDERATO

al riguardo che:

- se da un lato la citata proposta di RFI di applicare per il 2023 le tariffe previgenti incrementate del tasso di inflazione programmato garantisce il pieno rispetto - per tale anno - dell'esigenza di "rendere graduali i necessari incrementi tariffari", dall'altro la disponibilità manifestata dall'impresa stessa a non rivendicare - per il recupero degli eventuali disavanzi che ne dovessero risultare per il 2023 - successivi aumenti tariffari assicura che detta proposta non incida negativamente sulla gradualità degli incrementi tariffari con riferimento agli anni successivi;
- inoltre, per quanto riguarda l'esigenza di garantire che gli incrementi tariffari "siano realisticamente sostenibili nell'ambito di un percorso di graduale recupero di redditività", che la disponibilità manifestata a non rivendicare - per il recupero degli eventuali disavanzi che ne dovessero risultare per il 2023 - successivi aumenti tariffari, garantisce che la proposta in esame non determini, per effetto di poste figurative, un incremento delle tariffe relative agli anni successivi al 2023, tale da accrescere il pericolo, rilevato nella delibera n. 172/2021 con riferimento ad alcuni servizi, di un "circolo vizioso tra riduzione della domanda e aumento delle tariffe" (cfr. paragrafo 2.4.3 e 2.5 della relazione istruttoria allegata alla citata delibera);

RITENUTO

pertanto che la menzionata disponibilità a non rivendicare - per il recupero degli eventuali disavanzi che ne dovessero risultare per il 2023 - successivi aumenti tariffari, consente di valutare comunque soddisfatte le esigenze che avevano indotto l'Autorità, nella delibera n. 114/2021, a differenziare la metodologia di determinazione del regime tariffario provvisorio relativo al 2023 per il PMdA e per i servizi extra-PMdA;

CONSIDERATO

che, d'altro canto, la proposta di applicare ai servizi extra-PMdA in via transitoria, anche per il 2023, i livelli tariffari applicati per il 2021 incrementati del tasso di inflazione programmato, nel comportare l'estensione anche ai servizi extra-PMdA del regime tariffario provvisorio previsto per il PMdA dal punto 5, lettera a), della delibera n. 114/2021, consente di armonizzare il procedimento di verifica di conformità dei canoni del PMdA e dei servizi extra-PMdA del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, in linea con quanto previsto dall'ultimo capoverso della misura 41 dell'allegato 1 alla delibera n. 96/2015, come modificato dal punto 6 della delibera n. 130/2019;

- RITENUTO** pertanto opportuno accogliere la proposta di RFI di applicare ai servizi extra-PMdA in via transitoria, anche per il 2023, i livelli tariffari applicati per il 2021 incrementati del tasso di inflazione programmato, subordinatamente alla condizione che l'attuazione di tale proposta non determini la necessità - per assicurare l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2015 - di successivi incrementi tariffari finalizzati a compensare gli eventuali squilibri che dovessero risultare, nel 2023, tra costi netti efficientati, per come definiti dalla misura 6 dell'allegato 1 alla delibera n. 96/2015, e ricavi;
- RITENUTO** altresì opportuno, conseguentemente, prevedere nuovi termini per l'attuazione delle prescrizioni di cui al punto 6, lettera d), della delibera n. 114/2021, ed ai punti 1 e 2, lettere d) ed e), della delibera n. 172/2021, che consentano a RFI di svolgere gli approfondimenti che si è impegnata ad intraprendere con la citata nota dell'11 febbraio 2022 (prot. ART 2837/2022);
- CONSIDERATO** con riguardo a quanto rappresentato da RFI nella riportata nota prot. ART 4518/2022 in merito alla presentazione delle proposte tariffarie relative al PMdA ed ai servizi extra PMdA per il periodo tariffario 2023-2027, che allo stato attuale permangono le necessità, già evidenziate nella delibera n. 114/2021, di ridurre, da un lato, il livello di incertezza delle stime dei volumi di traffico e della contribuzione pubblica da porre alla base delle citate proposte tariffarie per il PMdA e per i servizi extra-PMdA, e, dall'altro, in particolare, di evitare sviluppi indesiderabili per il mercato attraverso un percorso di graduale risoluzione delle criticità rilevate con la delibera n. 114/2021 stessa;
- PRESO ATTO** a tale riguardo, di quanto illustrato da RFI nella citata nota prot. 4518/2022, e rilevato, pertanto, che non sussistono da parte dello stesso gestore le condizioni per la formulazione, entro il termine del 31 maggio 2022, di proposte tariffarie a valere sul periodo 2023-2027 che tengano conto, tra l'altro, delle criticità rilevate dagli Uffici nelle premesse alla delibera n. 114/2021;
- RITENUTO** pertanto necessario che, in prosecuzione del percorso di graduale risoluzione di tali criticità avviato con la citata delibera n. 114/2021, la previsione di cui al punto 4 della delibera stessa sia modificata in modo che, ai fini della costruzione tariffaria per il prossimo periodo regolatorio: (i) il 2022 costituisca l'anno base; (ii) il 2023 rappresenti l'anno ponte; (iii) il primo anno del periodo tariffario quinquennale sia il 2024; (iv) i restanti anni del periodo tariffario quinquennale siano quelli compresi tra il 2025 e il 2028;
- RITENUTO** conseguentemente necessario, al fine di assicurare la dovuta coerenza nell'attuazione di quanto sopra indicato, prescrivere a RFI, in riferimento al PMdA:
- fermo quanto previsto dal punto 5, lettera a) della delibera n. 114/2021, che, in applicazione del punto 2), lettera B, della Misura 4 di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015 con riferimento al "*regime provvisorio*", la stessa adotti in via transitoria, anche per il 2024, così come per il 2022 e il 2023, i livelli tariffari applicati nel 2021, incrementati annualmente del tasso di inflazione programmato, come risultante dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data

di presentazione della proposta tariffaria prot. ART 8851/2021;

- in sostituzione di quanto già indicato al punto 5, lettera b), della delibera n. 114/2021, che l'applicazione di quanto previsto al punto 2), lettera C, della suddetta Misura 4 - attraverso l'individuazione della posta figurativa ivi prevista e avendo cura di assicurare la necessaria gradualità nell'evoluzione del livello dei canoni e dei corrispettivi - sia effettuata adottando come riferimento non soltanto il primo anno del periodo tariffario quinquennale (2024), ma anche le annualità 2022 e 2023, per le quali dovrà essere conseguentemente calcolato il montante dei pedaggi scaturenti dall'applicazione del nuovo sistema tariffario;

RILEVATO

che lo *"slittamento di un anno della presentazione delle proposte tariffarie"*, auspicato da RFI con la citata nota prot. 4518/2022 -che si ritiene necessario disporre nei termini sopra specificati - concerne anche i servizi extra-PMdA;

CONSIDERATO

al riguardo, che per i servizi extra-PMdA si ripropongono, pertanto, con riferimento all'anno 2024, le medesime esigenze che avevano indotto l'Autorità, con la delibera n. 114/2021, a differenziare la metodologia di determinazione del regime tariffario provvisorio relativo al 2023 rispetto al PMdA, esigenze che, come illustrato, si ritiene possibile considerare comunque soddisfatte soltanto in relazione alla menzionata disponibilità a non rivendicare - per il recupero degli eventuali disavanzi che ne dovessero risultare per il 2023 - successivi aumenti tariffari;

RITENUTO

pertanto necessario prevedere che, per far fronte a tali esigenze, RFI debba – analogamente a quanto previsto al punto 6, lettere b) e d), della delibera n. 114/2021 - formulare entro il 30 settembre 2022 una proposta tariffaria per i servizi extra-PMdA relativa al solo anno 2024, consentendo al gestore, in alternativa, la possibilità di comunicare all'Autorità ed ai soggetti interessati, entro il termine del 30 giugno 2022, la decisione di applicare in via transitoria, anche per il 2024, ai servizi extra-PMdA, i livelli tariffari applicati per il 2021 incrementati del tasso di inflazione programmato, fornendo al contempo garanzia che tale decisione non determini la necessità - per assicurare l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2015 - di successivi incrementi tariffari finalizzati a compensare gli eventuali squilibri che dovessero risultare, nel 2024, tra costi netti efficientati, per come definiti dalla misura 6 dell'allegato 1 alla delibera n. 96/2015, e ricavi;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la proposta presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) con note dell'11 febbraio 2022 (prot. ART 2837/2022) e del 7 marzo 2022 (prot. ART 4518/2022), di applicare in via transitoria, anche per il 2023, ai servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso (servizi extra-PMdA) da tale impresa offerti, i livelli tariffari applicati per il 2021 incrementati del tasso di inflazione programmato, è accoglibile

subordinatamente alla condizione che l'attuazione di tale proposta non determini la necessità - per assicurare l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 - di successivi incrementi tariffari finalizzati a compensare gli eventuali squilibri che dovessero risultare, nel 2023, tra costi netti efficientati, per come definiti dalla misura 6 dell'allegato 1 alla delibera n. 96/2015, e ricavi;

2. si prescrive a RFI che, fermo quanto previsto al punto 3 della delibera n. 114/2021 del 5 agosto 2021, la proposta tariffaria relativa ai servizi extra-PMdA predisposta in applicazione di tale punto tenga conto delle prescrizioni di cui al punto 6, lettera d) della delibera n. 114/2021 e al punto 1 della delibera n. 172/2021 del 6 dicembre 2021;
3. in sostituzione di quanto indicato al punto 4 della delibera n. 114/2021, ed in applicazione della Misura 4 dell'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, sia con riferimento al PMdA che ai servizi extra-PMdA, ai fini della costruzione tariffaria per il prossimo periodo regolatorio: (i) il 2022 costituisce l'anno base; (ii) il 2023 rappresenta l'anno ponte; (iii) il primo anno del periodo tariffario quinquennale è il 2024; (iv) i restanti anni del periodo tariffario quinquennale sono quelli compresi tra il 2025 ed il 2028;
4. con riferimento al PMdA, si prescrive inoltre a RFI:
 - a) fermo quanto previsto dal punto 5, lettera a) della delibera n. 114/2021, ed in applicazione del punto 2), lettera B della Misura 4 di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015 con riferimento al "regime provvisorio", l'adozione in via transitoria, anche per il 2024, così come per il 2022 e il 2023, dei livelli tariffari applicati nel 2021, incrementati annualmente del tasso di inflazione programmato, come risultante dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data di presentazione della proposta tariffaria prot. ART 8851/2021;
 - b) in sostituzione di quanto indicato al punto 5, lettera b), della delibera n. 114/2021, l'applicazione di quanto previsto al punto 2), lettera C, della suddetta Misura 4 - attraverso l'individuazione della posta figurativa ivi prevista, avendo cura di assicurare la necessaria gradualità nell'evoluzione del livello dei canoni e dei corrispettivi - adottando come riferimento non soltanto il primo anno del periodo tariffario quinquennale (2024), ma anche le annualità 2022 e 2023, per le quali dovrà essere conseguentemente calcolato il montante dei pedaggi scaturenti dall'applicazione del nuovo sistema tariffario;
5. con riferimento ai servizi extra-PMdA, si prescrive inoltre a RFI di formulare entro il 30 settembre 2022 una proposta tariffaria relativa al solo anno 2024 - che tenga conto delle prescrizioni impartite dall'Autorità al punto 6, lettera d) della delibera n. 114/2021, ed al punto 1 della delibera n. 172/2021, ma assuma come anno base il 2021 - sulla cui conformità ai principi e criteri previsti dalla delibera n. 96/2015 l'Autorità si esprimerà, con propria delibera, in tempo utile per la pubblicazione del PIR 2024;
6. in alternativa a quanto previsto al punto 5, RFI può comunicare all'Autorità ed ai soggetti interessati, entro il termine del 30 giugno 2022, la decisione di applicare in via transitoria, anche per il 2024, ai servizi extra-PMdA dalla stessa offerti, i livelli tariffari applicati per il 2021 incrementati del tasso di inflazione programmato, fornendo al contempo garanzia che tale decisione non determini la necessità - per assicurare l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2015 - di successivi incrementi tariffari finalizzati a compensare gli eventuali squilibri che dovessero risultare, nel 2024, tra costi netti efficientati, per come definiti dalla misura 6 dell'allegato 1 alla delibera n. 96/2015, e ricavi;
7. il termine, previsto dal punto 2, lettera d), della delibera n. 172/2021, per l'invio all'Autorità di una

relazione in cui siano forniti informazioni e chiarimenti idonei a rimediare alle carenze informative rilevate nella relazione istruttoria allegata alla delibera n. 172/2021 e richiamate nella premessa della stessa, è differito al 30 giugno 2022 o, nel caso in cui il gestore si avvalga della possibilità di cui al punto 6, al 31 marzo 2023;

8. il termine, previsto dal punto 2, lettera e) della delibera n. 172/2021, per la pubblicazione sul sito *web* di RFI di una relazione contenente le motivazioni circa l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni dei partecipanti alla consultazione di cui al punto 2, lettera c) della medesima delibera, è differito al 30 giugno 2022, o, nel caso in cui il gestore si avvalga della possibilità di cui al punto 6, al 31 marzo 2023; in tale relazione, RFI dà conto anche degli elementi emersi dagli appositi incontri con le imprese ferroviarie e degli esiti degli approfondimenti che si è impegnata ad effettuare con la citata nota prot. 2837/2022;
9. in sostituzione di quanto previsto al punto 6, lettera c), della delibera n. 114/2021, RFI applica - nell'elaborazione della proposta di cui al punto 3 della medesima delibera - quanto previsto al punto 2), lettera C, della Misura 4 di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 96/2015, attraverso l'individuazione della posta figurativa ivi prevista, adottando come riferimento non soltanto il primo anno del periodo tariffario quinquennale (2024), ma anche le annualità 2022 e 2023, per le quali dovrà essere conseguentemente calcolato il montante dei pedaggi scaturenti dall'applicazione del nuovo sistema tariffario; nel calcolo di detta posta figurativa, dovranno essere sterilizzate per l'annualità 2023 - e, nel caso in cui il gestore si avvalga della possibilità di cui al punto 6, anche per l'annualità 2024 - le eventuali poste figurative che implicherebbero successivi incrementi tariffari;
10. la presente delibera è comunicata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 23 marzo 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)